



CAMMINO DIRITTO

Rivista di informazione giuridica
<https://rivista.camminodiritto.it>



L'ITALIA IN QUARANTENA: IPOTESI DI REATO NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA CORONAVIRUS

La decretazione emergenziale dovuta alla pandemia mette in guardia il cittadino sulla serietà e gravità dell'attuale momento storico, imponendo un'assunzione di responsabilità collettiva: sullo sfondo si stagliano una serie di illeciti penali, più o meno gravi, che è bene conoscere ed approfondire, almeno per sommi capi.

di **Stefano Solidoro**

IUS/17 - DIRITTO PENALE

Articolo divulgativo - ISSN 2421-7123

Direttore responsabile

Raffaele Giaquinto

Publicato, Mercoledì 1 Aprile 2020

Sommario: 1. Premessa. 2. Tra un'autocertificazione e l'altra, il breve momento di gloria dell'art. 650 c.p. 3. Le false dichiarazioni al pubblico ufficiale. 4. Responsabilità penale per la colposa o dolosa veicolazione del virus COVID-19. 4.2. Segue: la minaccia alla salute collettiva 4.2. Segue: le condotte lesive della salute individuale

1. Premessa

Come è purtroppo noto a tutti, la rapida diffusione del virus COVID-19 nel nostro Paese ha costretto il Governo ad un serrato susseguirsi di provvedimenti emergenziali: a far data dal D.L. 23 febbraio 2020 n. 6^[1], infatti, abbiamo assistito all'emanazione quasi quotidiana di D.p.c.m.^[2], culminata nel nuovo D.L. 25 marzo 2020 n. 19^[3], con una compressione sempre maggiore delle più basilari libertà di cittadini e imprese, giustificata dalla necessità di contenere la pandemia in corso.

Senza qui trattare funditus i molteplici divieti introdotti, per la cui esatta ricognizione si rinvia ad un'attenta lettura dei provvedimenti^[4], ci si limita in questa sede a menzionare le decise limitazioni alla libertà di circolazione e soggiorno sancita all'art. 16 Cost., nonché a quella di riunione ex art. 17 Cost., tali per cui ad oggi viene impedito ogni spostamento nel territorio nazionale che non sia giustificato da motivi di stretto bisogno sanitario, lavorativo o alimentare, così come qualsiasi concentrazione non necessaria di persone.

La violazione di queste misure, oltre che censurabile dal punto di vista etico e solidale, è naturalmente foriera di conseguenze penali di non poco momento, in parte già esplicitate all'interno dei modelli di autocertificazione che il Governo ha messo a disposizione della popolazione: ci si riferisce alla paventata violazione degli artt. 495 c.p., che punisce talune tipologie di false dichiarazioni al pubblico ufficiale, mentre è stato abbandonato il riferimento all'art. 650 c.p., indicato quale primaria fonte di responsabilità sul piano criminale, prima che l'art. 4 del D.L. 19/20 introducesse un illecito amministrativo in sua vece.

Tuttavia, come si avrà modo di vedere, è possibile ipotizzare la configurazione di ulteriori e ancor più gravi ipotesi delittuose per chi contravvenga, colposamente o dolosamente, ai precetti normativi dettati per la salvaguardia della salute collettiva.

2. Tra un'autocertificazione e l'altra, il breve momento di gloria dell'art. 650 c.p.

Limitandoci, pertanto, al comune cittadino che venisse "pizzicato" fuori della propria abitazione, si è già accennato che i modelli di autocertificazione, pubblicati sul sito

istituzionale del Governo, facevano esplicito riferimento alla contravvenzione di cui all'art. 650 c.p., che sanziona con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, “chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene”.

La contravvenzione de qua era inoltre richiamata dal combinato disposto dell'art. 3, comma 4, del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 e dell'art. 4, comma 2, del D.p.c.m. 8 marzo 2020, che per l'appunto assoggettavano ogni violazione dei divieti di circolazione e/o assembramento alle sanzioni previste dall'art. 650 c.p. .

L'esigenza di porre subito un severo monito a qualunque aspirante trasgressore è stata dunque affidata, almeno in prima battuta, alla norma penale in bianco per antonomasia, fino a quel momento senza dubbio più a suo agio tra le pagine dei manuali di diritto penale piuttosto che all'interno dei fascicoli delle Procure.

Tralasciando gli iniziali equivoci sull'esatta portata dell'obbligo imposto – non essendo necessario il materiale possesso del modello cartaceo, ma piuttosto la dichiarazione al p.u. di quanto in esso previsto - l'utilizzo dell'art. 650 c.p. ha avuto vita breve, in quanto foriero di inconveniente dal punto di vista teorico e pratico.

Tanto per cominciare, si presentava molto dubbia la riconducibilità di decreti legge, d.p.c.m. e ordinanze (regionali e sindacali) al concetto di “provvedimento legalmente dato dall'autorità”, interpretato da pressoché unanime dottrina e giurisprudenza come riferito ai soli atti amministrativi individuali e concreti: da qui l'esclusione di qualsiasi fonte normativa dalla ratio puniendi dell'art. 650 c.p.^[5], che è appunto quella di sanzionare la trasgressione di uno specifico provvedimento amministrativo e non di una astratta previsione di legge, applicabile in via generale ad una platea indeterminabile di soggetti

Senza contare che, anche a voler superare i dubbi prospettati e, dunque, ritenendo l'art. 650 c.p. astrattamente invocabile in relazione a fonti normative, altre discipline di settore sarebbero venute in rilievo nel caso di specie, quali ad esempio il reato previsto dall'art. 260, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265^[6] (ovvero il Testo unico delle leggi sanitarie, o T.U.L.S.) e, con riferimento alle ordinanze sindacali ex art. 50 T.U.E.L., l'illecito amministrativo di cui all'art. 7 bis co. 1 bis d.lg. n. 267/2000^[7].

Si era pertanto avanzata, in maniera condivisibile, una ricostruzione dell'art. 3, comma 4, del D.L. 6/20 quale norma incriminatrice eccezionale, con il rinvio all'art. 650 c.p. da leggersi solo quoad poenam e destinato ad operare in deroga agli ordinari canoni ermeneutici.

Di ben altro spessore, tuttavia, si sono rivelate le perplessità generate dal soverchiante flusso di denunce pervenute alle Procure di varie zone d'Italia, già notoriamente oberate, che si sono trovate dunque a far fronte alla prospettiva di dover evadere centinaia di migliaia di decreti penali di condanna, data la natura contravvenzionale dell'illecito contestato: senza contare che a tale inconveniente non si accompagnava nemmeno una reale efficacia deterrente del reato.

Si spiega dunque come mai l'esecutivo abbia ritenuto di introdurre una specifica ipotesi di illecito amministrativo con il già citato art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, che ha previsto una sanzione da euro 400 a euro 3.000^[8] per tutti coloro i quali contravvengono, senza una valida necessità, alle “misure di contenimento” previste di volta in volta dalla decretazione d'urgenza.

Inoltre, per espressa previsione dell'ottavo comma dell'art. 4, “le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà”.

La disposizione, dettata con il non secondario scopo di “alleggerire” il carico degli uffici giudiziari, presenta altresì carattere favorevole per i contravventori già denunciati, cui si prospetta il pagamento di una somma minore di quella eventualmente dovuta a titolo di oblazione: si trattava, peraltro, di una condizione necessaria per l'effetto retroattivo della novella, che altrimenti sarebbe stata passibile di declaratoria di incostituzionalità^[9].

Con ciò, il breve attimo di notorietà dell'art. 650 c.p. può dirsi concluso, a beneficio di una disposizione di natura amministrativa, senz'altro più ficcante per entità della sanzione e celerità della sua irrogazione.

3. Le false dichiarazioni al pubblico ufficiale

Ben più grave la condotta di chi, non pago di eludere le norme di sicurezza, rende dichiarazioni menzognere al pubblico ufficiale al momento del controllo, così da evitare un'immediata denuncia.

Qualora infatti, dai controlli effettuati successivamente, risultasse il carattere non veritiero di quanto dichiarato, le ipotesi di reato vanno individuate all'interno del Titolo VII del Libro II del Codice penale, dedicato ai delitti contro la fede pubblica.

Anche in relazione al mendacio, il Governo si è premurato di “suggerire” la fattispecie di cui all’art. 495 c.p. in seno al modello di autocertificazione per gli spostamenti, ove si ammonisce in merito alle “conseguenze penali” delle false dichiarazioni rese al pubblico ufficiale.

Vi è tuttavia chi ha invece indicato l’art. 483 c.p. quale delitto integrabile nel caso di specie, avallando una soluzione che presenta tutt’altro valore dal punto di vista sanzionatorio e, a monte, in punto di tipicità del reato.

Posta in entrambi i casi la previa violazione degli artt. 46, 47 e 76 D.P.R. 445/00, destinati ad operare in combinato disposto con la fattispecie di parte speciale del Codice penale, ciò che balza immediatamente all’occhio è la marcata diversità delle cornici edittali tra gli artt. 483 e 495 c.p. – reclusione fino a due anni il primo, da uno a sei anni il secondo – ma a cambiare sono anche gli elementi necessari a configurare l’elemento oggettivo del reato.

Da un lato l’art. 483 c.p. punisce la falsità ideologica del privato in atto pubblico richiedendo che la non veritiera dichiarazione venga resa all’interno di un atto pubblico o, comunque, in atti destinati a fare pubblica fede sino ad eventuale successiva verifica, ambito nel quale sono pacificamente ricondotte le autocertificazioni^[10].

Per converso la disposizione di cui all’art. 495 c.p., rubricata “falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri”, si incentra sul carattere mendacio della dichiarazione, prescindendo dal mezzo attraverso cui questa è stata realizzata, purché però abbia avuto ad oggetto l’identità o qualità personali proprie o altrui^[11].

Le due fattispecie, accomunate dalla natura di reati di pericolo, si pongono nondimeno in rapporto di specialità reciproca posto che, come appena visto, il delitto ex art. 483 presuppone l’esistenza di un atto pubblico o altro documento ad esso assimilabile, caratteristica non necessaria per l’art. 495, il quale a sua volta individua un elemento specializzante nella particolare tipologia di informazioni rese dal privato al pubblico ufficiale, relative solo e soltanto alla propria o altrui identità e/o qualità personali.

Sul punto, è di recente intervenuta la Corte di Cassazione a delineare le differenze tra i due delitti^[12], sottolineando che pur potendo entrambi fare riferimento a falsi ideologici trasfusi in un atto pubblico, la condotta del reo integra gli estremi del reato di cui all’art. 495 c.p. solo “quando ha ad oggetto le “qualità personali” del dichiarante” (nella vicenda oggetto di sentenza, l’identità personale della sposa in un atto di matrimonio), e non

semplici “fatti”.

Da quanto detto sinora, emerge la difficoltà di accostare sempre e comunque all'art. 495 c.p. la falsa dichiarazione resa al pubblico ufficiale a seguito di un controllo, dovendosi fare riferimento al suo concreto contenuto, che potrebbe riguardare ad esempio una qualità personale propria (Tizio afferma falsamente di essere un sanitario, in transito per motivi lavorativi) o altrui (Tizio dichiara di muoversi per assistere la madre non autosufficiente), o al contrario una situazione di fatto (Caio simula uno stato di necessità del tutto inesistente), pur essendo in sostanza identica la finalità del soggetto agente in entrambe le ipotesi.

Non sfugge certo che, aderendo a questa tesi, condotte orientate al medesimo risultato e connotate, in apparenza, dal medesimo disvalore, verrebbero punite in maniera sproporzionata tra loro: va d'altro canto sottolineata la maggior insidiosità della falsa dichiarazione che coinvolga la propria o altrui identità, così come ulteriori qualità personali (professione, stato di salute ecc.), rispetto alla semplice e spesso banale prospettazione di un fatto inesistente (es. scarsità di denaro contante, con conseguente bisogno di recarsi presso una filiale bancaria).

4. Responsabilità penale per la colposa o dolosa veicolazione del virus COVID-19

Ciò detto in merito ai primi riflessi di un comportamento non in linea con le direttive governative di contenimento del morbo, occorre interrogarsi sulle estreme ricadute di tali condotte sulla salute collettiva, dato che mai come oggi la sconsideratezza del singolo può avere conseguenze gravissime per coloro che lo circondano e, ancor più in là, per una platea indistinta di soggetti.

Senza dubbio, sono fortemente indiziati dei delitti che si andranno a esaminare tutti coloro i quali, risultati positivi al tampone per il virus, decidano di eludere la misura della quarantena domiciliare obbligatoria ex art. 1, comma 2, lettera e) del D.L. 19/20: in tal caso, infatti, il soggetto deve dirsi consapevole dell'alto rischio di contagio a cui sottopone chiunque dovesse entrare con lui in contatto, diretto o indiretto, con tutto ciò che ne consegue in termini di ricostruzione dell'elemento soggettivo.

4.1. Segue: la minaccia alla salute pubblica

Andando con ordine, viene in evidenza il Titolo VI del Codice penale, dedicato ai delitti contro l'incolumità pubblica, che individua due fattispecie di reato verosimilmente evocabili in relazione alle azioni di chi, per colpa o addirittura intenzionalmente, abbia

contribuito a diffondere il Coronavirus.

Ci si riferisce innanzitutto all'art. 438 c.p., che punisce con l'ergastolo “chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni”^[13], dovendosi intendere per “epidemia”, ai fini del presente articolo, una “malattia contagiosa con spiccata tendenza a diffondersi sì da interessare, nel medesimo tempo e nello stesso luogo, un numero rilevante di persone, una moltitudine di soggetti, recando con sé, in ragione della capacità di ulteriore espansione e agevole propagazione del contagio, un pericolo di infezione per una porzione ancora più vasta di popolazione”^[14].

È invece all'art. 452 c.p.^[15] che, sotto la rubrica “Delitti colposi contro la salute pubblica”, viene sanzionata la realizzazione, “per colpa”, della condotta di cui al citato art. 438, prevedendosi la reclusione da uno a cinque anni o, se dal fatto deriva la morte di più persone, la reclusione da tre a dodici anni.

In disparte la diversità sul piano soggettivo, ai fini di ambedue le ipotesi delittuose rileva qualunque tipologia di condotta, implicante o meno un contatto fisico o la messa in circolazione di oggetti infetti, purché: a) abbia causato la diffusione dell'agente patogeno in un numero rilevante di persone (evento di danno) e b) vi sia il concreto rischio di creare un vero e proprio focolaio epidemico (evento di pericolo) da cui deriva il fattore rischio vero e proprio per l'incolumità pubblica^[16].

La libera circolazione o la partecipazione ad assembramenti, in spregio ai divieti tuttora vigenti, possono in effetti rappresentare occasioni di contagio, ragion per cui non appare peregrino ipotizzare che i due eventi – di danno e di pericolo – possano concretizzarsi, fermo restando le ovvie difficoltà a livello probatorio: è appena il caso di evidenziare che, a fronte di una situazione così compromessa a livello nazionale, appare arduo ricostruire l'eziologia del contagio multiplo, e cioè l'evento di danno, secondo il criterio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio^[17].

Al contrario, le evidenze scientifiche portano a ritenere che qualunque forma di contagio debba dirsi potenzialmente idonea a generarne un numero esponenzialmente maggiore nella popolazione, di talché l'evento di pericolo appare conseguenza connaturata all'eventus damni, difficilmente controvertibile^[18].

Venendo poi al coefficiente di imputazione soggettiva, la fattispecie colposa ex art. 452 c.p. non sembra porre molti dubbi all'interprete, posto che le molteplici norme introdotte con la decretazione d'urgenza possono senz'altro integrare delle regole cautelari specifiche rilevanti ai sensi dell'art. 43 c.p., in quanto atte a prevenire proprio il rischio di diffusione del COVID-19.

Viceversa, la corrispondente ipotesi dolosa p. e p. all'art. 438 c.p. merita maggiore attenzione, dovendosi presumere che l'apporto volitivo del reo risulti inquadrabile nella nozione di dolo eventuale.

Difatti, partendo dal presupposto che l'autore della condotta non si ponga l'obiettivo di diffondere l'epidemia (dolo intenzionale) ma agisca per altri egoistici fini, deve osservarsi come egli non possa mai dirsi davvero certo di veicolare il virus, anche qualora sia consapevole della propria positività (in ciò passa la distinzione con il dolo diretto) ed al contempo, decidendo comunque di agire, manifesta quell'adesione volontaria al delitto che, se corroborata da un serio giudizio di bilanciamento tra i valori in gioco, differenzia la fattispecie dolosa dall'affine ipotesi colposa con previsione dell'evento^[19].

Ebbene, lo scarno disposto dell'art. 438 c.p. ("chiunque cagiona un'epidemia") non fornisce elementi per escludere la compatibilità del dolo eventuale con il delitto di epidemia, che pertanto risulta integrabile anche al cospetto di una minima componente volitiva da parte del reo, vista anche la particolare importanza del bene giuridico protetto e la necessità di punire con la massima severità chiunque vi attenti, più o meno consapevolmente^[20].

Va infine effettuata un'importante precisazione, in quanto il comma sesto dell'art. 4 D.L. 19/20 richiama il già menzionato art. 260 T.U.L.S. prescrivendone l'applicazione, sebbene in via residuale, nel caso di violazione della quarantena domiciliare da parte di soggetti positivi al virus COVID-19^[21]: trattasi di apprezzabile norma di chiusura, corroborata dal ritocco sanzionatorio approntato alla contravvenzione de qua dal comma successivo^[22].

4.2. Segue: le condotte lesive della salute individuale

Ciò detto, occorre in ultimo sottolineare come le ipotesi delittuose sin qui delineate possano concorrere con la responsabilità a titolo di lesioni o omicidio per i singoli casi di malattia (presumibilmente) grave o decesso cagionati con la propria condotta, sia essa colposa o dolosa^[23]: ed anzi, dato per scontato il difficile impiego pratico, almeno su larga scala, dei reati di epidemia, sarà più plausibile confrontarsi con le più "canoniche" fattispecie contenute nel Titolo XII del secondo Libro del Codice.

Con particolare riferimento alle lesioni volontarie ex art. 582 c.p., non può revocarsi in dubbio la piena sussistenza del fatto tipico, salvo poi a rilevare caso per caso l'entità della malattia cagionata, mentre sul piano soggettivo è sufficiente individuare il dolo eventuale.

Qualora invece dalla condotta illecita del reo consegua il decesso del contagiato, il reato ipotizzabile sarà l'omicidio preterintenzionale di cui all'art. 584 c.p., dovendosi ricostruire l'evento infausto in termini di conseguenza non voluta, ma prevedibile, dell'atto (anche solo eventualmente) diretto a commettere la lesione, ovvero la trasmissione della malattia: sempreché, naturalmente, si ritenga compatibile il dolo eventuale con la preterintenzione [24].

Viceversa, si potrebbero configurare le fattispecie colpose di lesioni (590 c.p.) e omicidio (589 c.p.), per le quali valgono le considerazioni poc'anzi svolte in merito al delitto ex art. 452 c.p., relative alla valenza di regole cautelari specifiche delle norme emergenziali violate.

Note e riferimenti bibliografici

[1] D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con legge 5 marzo 2020, n. 13.

[2] Nell'ordine, D.p.c.m. 23/02/20; D.p.c.m. 01/03/20; D.p.c.m. 04/03/20; D.p.c.m. 08/03/20; 09/03/20; D.p.c.m. 11/03/20; D.p.c.m. 22/03/20.

[3] D.L. 25 marzo 2020 n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

[4] Per un'elencazione delle misure adottabili, si veda l'art. 1 comma 2 del D.L. 19/20.

[5] Così in BASILE F., Commento all'art. 650, in DOLCINI-MARINUCCI (a cura di), Codice penale commentato, vol. III, IPSOA, 2011, pagg. 6614-6647, laddove si evidenzia che termine "provvedimento" vada riferito esclusivamente all'**atto amministrativo**, espressione della volontà di un organo della pubblica amministrazione, tale da modificare unilateralmente la situazione giuridica del destinatario: si deve trattare, peraltro, di "**ordini individuali e concreti**, emanati in relazione a contingenze attuali", esulando quindi "dal campo di applicazione del reato in parola l'inosservanza di norme giuridiche, cioè di disposizioni generali, astratte, innovative dell'ordinamento giuridico, siano esse contenute in leggi, formali o sostanziali, statali o regionali, ovvero in fonti normative sub-legislative".

D'altro canto, ad eccezione delle ordinanze di necessità e urgenza, la cui natura è ad oggi

dibattuta, non si può negare la natura formalmente amministrativa ma sostanzialmente amministrativa dei decreti ministeriali e delle ordinanze regionali.

[6] 1. Chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a 800.000.

2. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione o un'arte sanitaria la pena è aumentata.

L'articolo in questione, come vedremo, è stato in ultimo modificato dall'art. 4 comma 7 del D.L. 19/20.

[7] 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.

[8] Con aumento fino a un terzo se la violazione è avvenuta "mediante l'utilizzo di un veicolo".

[9] Difatti, il carattere migliorativo della sanzione amministrativa rispetto a quella penale non è più da ritenersi in re ipsa, come correttamente evidenziato, sulla scorta di argomenti di diritto interno e sovranazionale, da C. cost. sent. 25 novembre 2018 n. 223.

[10] Cfr. ex multis, Cass. pen., Sez. V, sentenza 15 novembre 2018, n. 51711; Cass. pen., Sez. V, sentenza 21 giugno 2011, n. 24866; Cass. pen., SS.UU., 9 marzo 2000, n. 28.

[11] Spesso e volentieri il delitto de quo trova applicazione in seguito alle false dichiarazioni rese ad agenti di polizia nel corso di controlli, perquisizioni o altri atti nei quali risulta essenziale procedere all'identificazione dei soggetti presenti. Si vd. ad es. Cass. pen., Sez. V, sentenza del 5 settembre 2016, n. 36834; Cass. pen., Sez. V, sentenza del 18 febbraio 2015, n. 7286; Cass. pen., Sez. V, sentenza del 27 gennaio 2011, n. 3042.

[12] Cass. pen., Sez. V, sentenza 28 gennaio 2019, n. 4054.

[13] Il secondo comma dell'art. 438 c.p. prevedeva la sanzione della pena di morte laddove dal fatto fosse derivata la morte di più persone.

[14] Cass. pen. sez. I, sent. 26 novembre 2019 n. 48014, riguardante il noto caso della consapevole diffusione del virus HIV da parte di un soggetto, tramite rapporti sessuali, ad un numero molto elevato di donne, nel corso di alcuni anni.

[15] Il delitto de quo è espressamente richiamato al comma 6 dell'art. 4 D.L. 19/20, in relazione alle misure di contenimento della quarantena domiciliare di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e) del medesimo Decreto.

[16] Secondo la S.C., nella sentenza già cit., la fattispecie dolosa (ma il ragionamento è estensibile anche al delitto colposo) “non seleziona le condotte diffusive rilevanti e richiede, con espressione quanto mai ampia, che il soggetto agente procuri un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni, senza individuare in che modo debba avvenire questa diffusione; occorre, però, al contempo - e ciò è evidente - che sia una diffusione capace di causare un'epidemia”.

[17] Se non in casi limite, come ad esempio un'improvvisa impennata di contagi in una zona fino ad allora sicura, a seguito dello spostamento irregolare di un singolo individuo o gruppo di persone, come purtroppo accaduto a seguito degli esodi verso il Meridione di questi giorni.

[18] A livello puramente teorico, potrebbe dirsi inidoneo a generare un'epidemia, ad esempio, del virus in una comunità montana dal numero molto esiguo di abitanti, che non abbiano a loro volta contatti con altri centri urbani.

[19] Questa, in sintesi, l'attuale linea di demarcazione tra dolo eventuale e colpa c.d. cosciente, come risultante dal noto arresto a SS.UU. del 2014 nel caso Tyssenkroup.

[20] Senza però dimenticare che, in presenza di un dolo eventuale, per costante orientamento va esclusa la punibilità del tentativo, la cui ratio e struttura confliggono con tale forma di dolo.

[21] Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7.

[22] Punito ora con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000.

[23] Differenti sul piano della tipicità e distinti anche per i beni giuridici coinvolti: la salute pubblica nei reati di epidemia; la salute individuale per le lesioni; naturalmente la vita, per l'omicidio.

[24] Come ad esempio fa Cass. pen. Sez. V, sentenza del 29 gennaio 2009 n. 4237.
